CONCORDATO

FRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

SUA SANTITA' P. P. VII.

SANZIONATO E CITATO

DA S. M. NAPOLEONE I.

IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA

Con Decreto 30. Marzo 1806. segnato nel Palazzo Imperiale delle Tuileries a Parigi.

IN VENEZIA

M. DCCC. VI.

PRESSO ALESSANDRO GARBO

Librajo a San Steffano.

38 140

REPUBBLICA ITALIANA

BONAPARTE

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E PRIMO CONSOLE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Avendo veduto, ed esaminato il Trattato definito, concluso, e firmato a Parigi li sedici Settembre mille ottocento tre, anno secondo dal cittadino Ferdinando Marescalchi Ministro delle Relazioni Estere, e Consultore di Stato, in forza dei Pieni-Poteri conferitigli a questo speciale effetto, assieme con Sua Eminenza il Sig. Cardinale Gio: Battista Caprara, Legato a latere di Sua Santità Papa Pio VII., i quali Pieni-Poteri, e Trattato sono del seguente tenore:

PIENI-POTERI DEL CITTADINO MARESCALCHI.

BONAPARTE Primo Console della Repubblica Francese, Presidente della Repubblica Italiana.

Avendo Sua Santità Papa Pio VII. acconsentito a regolare per mezzo di convenzione solenne gli affari Ecclesiastici della Repubblica Italiana, dichiariamo che ad effetto di secondare questo reciproco desiderio, e stabilire viemaggiormente la pace interna in quella Repubblica, confidando nello zelo, ed esperimentata lealtà del Cittadino Ferdinando Marescalchi Consultore di Stato, e Ministro delle Relazioni Estere presso Noi residente, Noi l'abbiamo nominato Ministro Plenipotenziario della Repubblica Italiana per la conclusione della Convenzione suddetta, ed a tal effetto gli abbiamo dato pieno potere, e totale facoltà di segnare in nome nostro, ed in quello della Repubblica Italiana la detta Convenzione di concerto, e d'unione col Ministro Plenipotenziario della Santità Sua promettendo d'avere grato, e ratificare tutto quello sarà da lui convenuto, firmato, e disposto sopra tale oggetto.

In fede di che il presente atto abbiamo di propria mano firmato, e ordinato che vi siano apposti i Sigilli dello Stato. Dato a S. Cloud li cinque Settembre mille ottocento tre Anno II.

IL PRESIDENTE

Firmat. BONAPARTE.

PIENI-POTERI DEL CARDINALE CAPRARA.

PIUS P. P. VII.

Dilecte Fili Noster, Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Significata sunt nobis peculiaria carissimi in Christo filii nostri NAUPOLEONIS BONAPARTE *primi Galliarum Reipubblicæ Consulis, atque Italicæ Reipublicæ Præsidis vota de ineunda nobiscum Conventione super rebus ecclesiasticis ipsam Italicam Rempublicam spectantibus, deque laudati* NAUPOLEONIS *desiderio easdem res tecum pertractandi atque constabiliendi. Nos igitur, qui de tua fide, prudentia, & integritate plurimum in Domino confidimus, motu proprio, & ex certa scientia ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ Potestatis plenitudine, Te in nostrum, & Apostolicæ Sedis Plenipotentiarium tenore præsentium ~~nominamus~~, constituimus, & deputamus, Tibique, ut juxta nostram instructionem nostro dilectæque Sedis nomine cum eodem primo Consule, ac Præside, vel cum Persona ab ipso electa, seu eligenda, & sufficienti pariter ad hæc mandato instructa, de Conventionis negotio agere, ficque negotium hoc conficere; & concludere, manu tua subscribere, signoque tuo munire libere, & licite valeas, facultatem harum serie concedimus, & impertimur: & si conventio præfata juxta formam a nobis propositam conficietur, decernimus validum, & efficax fore quidquid in ea continebitur, & quantum in nobis est, acceptum, & gratum habituros, necnon observare, complere, & exequi in verbo Romani Pontificis promittimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, Sub Annulo Piscatoris. Die 27. Novembris 1802. Pontificatus Nostri anno tertio.*

Firmat. *R. Card.* BRASCHIUS *de* HONESTIS.

TRATTATO

CONVENTIO

INTER

REMPUBLICAM ITALICAM

ET

SANCTITATEM SUAM PIUM VII.

Præses Reipublicæ Italicæ primus Gallicanæ Reipublicæ Consul, atque Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII. in suos respectivos Plenipotentiarios nominarunt,

Præses, Reipublicæ Italicæ primus Gallicanæ Reipublicæ Consul civem Ferdinandum Marescalchi consultores Status, & Exterarum Relationum Administrum apud ipsum residentem plenis facultatibus munitum.

Sanctitas Sua, Eminentissimum D. Joannem Baptistam Caprara S. R. E. Tituli S. Honuphrii Præsbiterum Cardinalem, Archiepiscopum Mediolanensem, & Sanctitatis Suæ & S. Sedis in Gallia de Latere Legatum munitum facultatibus in bona, e debita forma;

Qui post sibi mutuo tradita respectivæ plenipotentiæ instrumenta, de iis, quæ sequuntur convenerunt.

*

CONCORDATO

FRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

SUA SANTITA' PIO VII.

Il presidente della Repubblica Italiana primo Console della Repubblica Francese, e Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII. hanno rispettivamente per loro Plenipotenziarj nominato.

Il presidente della Repubblica Italiana primo Console della Repubblica Francese, il cittadino Ferd. Marescalchi consultore di Stato e ministro delle Relazioni Estere presso lui residente munito di piene facoltà.

Sua Santità, l'Eminentissimo Sig. Don Giovanni Battista Caprara della S. R. C. del Titolo di S. Onofrio Prete Cardinale Arcivescovo di Milano e della Santità Sua, e della S. Sede Legato a latere in Francia munito di facoltà in buona e dovuta forma;

Li quali dopo d'essersi scambievolmente consegnati gli istromenti della rispettiva plenipotenza hanno convenuto delle cose che seguono.

CONVENTIO

INTER

REMPUBLICAM ITALICAM

ET

SUMMUM PONTIFICEM PIUM VII.

×××

PROŒMIUM

Præses Reipublicæ Italicæ primus Gallicanæ Reipublicæ Consul, & Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII. pari studio cupientes, ut in eadem Reipublica certus stabilisque ordo in iis quæ ad res Ecclesiasticas pertinent constituatur; volentesque ut religio Catholica Apostolica Romana in suis dogmatibus integras servetur in sequentes articulos convenerunt.

Articulus I.

Religio Catholica Apostolica Romana esse pergit Religio Reipublicæ.

Art. II.

Sanctitas Sua debitis formis subjiciet juri Metropolitico Ecclesiarum Archiepiscopalium Mediolanensis, Bononiensis,

CONCORDATO

FRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL SOMMO PONTEFICE PIO VII.

×××

PROEMIO

Il presidente della Repubblica Italiana primo Console della Repubblica Francese, e la Santità di nostro Signore Papa Pio VII. animati da eguale desiderio, che in detta Repubblica sia fissato uno stabile regolamento di quanto spetta alle cose Ecclesiastiche; e volendo che la Religione Cattolica Apostolica Romana sia conservata intatta nei suoi dogmi sono convenuti nei seguenti articoli.

Articolo I.

La Religione Cattolica Apostolica Romana continua ad essere la Religione della Repubblica Italiana.

Art. II.

Sua Santità nelle debite forme assoggetterà alla Giurisdizione Metropolitana delle Chiese Arcivescovili di Milano, di

Ravennatensis, Ferrariensi infrascriptas Ecclesias Episcopales, nimirum Brixiensem, Bergomensem, Papiensem, Novocomensem, Cremensem, Novariensem, Vigevanensem, Cremonensem, Laudensem Archiepiscopatui Mediolanensi, cujus suffraganeæ erunt.

Ecclesiæ vero Mutinensis, Rhegiensis, Imolensis, Carpensis suffraganeæ erunt Archiepiscopatus Bononiensis.

Cœsenatensis, Forlivensis, Faventina, Ariminensis, Cerviensis suffraganeæ erunt Archiepiscopatus Ravennatensis.

Mantuana, Comaclensis, Adriensis, Veronæ a parte Italica suffraganeæ erunt Archiepiscopatus Ferrariensis.

Art. III.

Sanctitas Sua ad instantiam Præsidis Reipublicæ Italicæ indulget suppressioni duarum Episcopalum Ecclesiarum, nimirum Sarsinæ, & Brictinori, & duarum Abatiarum *Nullius*, nimirum Asulæ, & Nonantulæ, ea tamen conditione, ut & respectivæ Diœcesis, collatis cum Preside ejusdem Reipublicæ Consiliis, aliis proximis Diœcesibus uniantur, & Episcopi atque Abates, nisi forte translati aut transferendi sint ad alias sedes, juxte compensentum pro cessione jurisdictionis, & congruæ, quibus antea fruebantur, & debitis formis ab iisdem resignationes respectivarum Ecclesiarum obtineantur.

Bona redditusque supradictarum Abatiarum quæ in Republica Italica continentur abeadem Sanctitate Sua, collatis cum Gubernio Consiliis, aliis

Bologna, di Ravenna, e di Ferrara le infrascritte Chiese Vescovili: cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all'Arcivescovato di Milano di cui saranno suffragance.

Le Chiese di Modena, di Reggio, d'Imola e di Carpi saranno suffraganee dell'Arcivescovato di Bologna.

Quelle di Cesena, di Forlì, di Faenza, di Rimino e di Cervia saranno suffragance dell'Arcivescovato di Ravenna.

Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della Repubblica Italiana saranno suffraganee dell'Arcivescovato di Ferrara.

Art. III.

Il Santo Padre alle istanze del Presidente della Repubblica Italiana condiscende alla soppressione delle due Chiese Vescovili di Sarsina di Bertinoro, e delle due Abbazie *Nullius* di Asola, e di Nonantola, a condizione che le rispettive Diocesi siano riunite di comune concerto ad altre Diocesi vicine, e che gli attuali Vescovi, ed Abati, qualora non fossero trasferiti ad altre Sedi, ricevano un adequato compenso alla cessione della giurisdizione, e congrua, delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinunzie dei detti Vescovi, ed Abati.

I beni e le rendite delle suddette Abbazie situate nella Repubblica Italiana saranno dalla medesima Santità Sua rimarti ed incorporati ad altre fonda-

Ecclesiasticis fundationibus distribuentur atque adiicientur.

Art. IV.

Attenta utilitate quæ ex hac Conventione manat in ea quæ ad res Ecclesiæ & Religionis pertinet Sanctitas Sua concedit, ut Præses Reipublicæ Italicæ nominare possit ad omnes Archiepiscopatus, & Episcopatus ejusdem Reipublicæ, & Ecclesiasticis viris ab eodem Præside nominatis iis dotibus præditis, quas sacri Canones requirunt, eadem Sanctitas Sua Canonicam Institutionem dabit juxta formas consuetas.

Art. V.

Archiepiscopi & Episcopi emittent juramentum fidelitatis in manibus Præsidis Reipublicæ juxta infrascriptam formulam:

„ Ego juro & promitto ad Sancta Dei Evangelia obedientiam & fidelitatem Gubernio Italicæ Reipublicæ. Item promitto me nullam communicatione habiturum, nulli consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra, neque extra conservaturum, quæ tranquillitati publicæ noceat; & si tam in Diœcesi mea, quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari, Gubernio manifestabo.“

Art. VI.

Parochi idem juramentum emittent coram Potestatibus Civilibus a Reipublicæ Præside constitutis.

zioni ecclesiastiche di concerto col Governo.

Art. IV.

In considerazione dell'utilità, che dal presente Concordato ridonda agli interessi della Chiesa e della Religione, Sua Santità accorda al Presidente della Repubblica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Repubblica Italiana medesima, ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati, forniti delle doti volute dai sagti Canoni, Sua Santità darà la Canonica istituzione secondo le forme stabilite.

Art. V.

Gli Arcivescovi e Vescovi presteranno il giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica secondo la infrascritta formola:

„ Io giuro e prometto su i Santi Evangeli ubbidienza e fedeltà al Governo della Repubblica Italiana. Similmente prometto che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio, e non prenderò parte in alcuna unione sospetta o dentro o fuori della Repubblica, che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ciò ch'io sappia trattarsi o nella mia Diocesi o altrove in pregiudizio dello Stato.“

Art. VI.

Il medesimo giuramento presteranno i Parrochi alla presenza delle Autorità Civili costituite dal Presidense della Repubblica.

Art. VII.

Cuilibet Episcopo liberum semper erit super rebus omnibus spiritualibus, atque negotiis Ecclesiasticis absque ullo impedimento cum sancta Sede comunicare.

Art. VIII.

Liberum pariter erit Episcopis Clericos constituere, atque ad Ordines promovere titulo Beneficii, Capellaniæ. Legati Pii, Patrimonii, aut cujusvis alterius legitimæ assignationis, eos omnes quos necessarios atque utiles esse respectivis Ecclesis ac Diœcesibus existimaverint.

Art. IX.

Servabuntur Capitula Ecclesiarum Metropolitanarum & Cathedralium, itemque Collegiatarum, saltem insigniorum, eaque convenienti bonorum dotatione fruentur: convenienti item bonorum dotatione fruentur Mensæ Archiepiscopales, & Episcopales, Seminaria, Fabricæ Ecclesiarum Metropolitanarum, Cathedralium, & Collegiatarum saltem insigniorum, & Paræciæ.

Hæ dotationes, quam citius fieri poterit, a Sanctitate Sua, collatis cum Gubernio Consiliis constituentur.

Art. X.

Doctrinæ ac disciplinæ institutio, educatio & administratio Seminariorum Episcopalium subjiciuntur auctoritati

Art. VII.

Sara sempre libero a qualunque Vescovo di comunicare senza verun ostacolo colla Santa Sede sopra tutte le materie spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici.

Art. VIII.

Parimenti sarà libero ai Vescovi l'ascrivere tra i Chierici, e promovere agli ordini, a titolo di Beneficio di Cappellania, di Legato Pio, di Patrimonio, o di altra legittima assegnazione tutti quelli che giudicheranno essere necessarj ed utili alle rispettive Chiese e Diocesi.

Art. IX.

Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegiate almeno più insigni, e tali Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Beni; similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, li Seminarj, le Fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate almeno più insigni, e le Parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto fra la Santità Sua, ed il Presidente della Repubblica.

Art. X.

L'insegnamento, la disciplina, educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggetti all'autorità

Episcoporum respectivorum juxta formas Canonicas.

Art. XI.

Conservatoria, Hospitalia, Fundationes Charitatis, & alia hujusmodi Pia Loca, quæ antea a solis Ecclesiasticis Personis regebantur, regentur deinceps in singulis Diœcesibus a Congregatione pari numero Ecclesiasticorum & Sæcularium constituta. Reipublicæ Præses eliget Sæculares personas; Ecclesiasticas vero eas, quas Episcopus eidem præsentabit.

Congregationibus præsidebit semper Episcopus, cui etiam liberum erit visitare ea loca quæ legitime a Laicis administrabuntur.

Art. XII.

Sanctitas Sua concedit Episcopis jus conferendi Paræcias quæ quovis anni tempore erunt vacaturæ; iique prævio concursu Paræcias liberæ collationis conferent iis, quos ipsi digniores judicabunt; In Paræciis vero juris Patronatus Ecclesiastici instituent eos, quos previo pariter concursu, tamquam digniores inter approbatos ab Examinatoribus, Patronus Ecclesiasticus præsentabit; In Paræciis vero laici Patronatus præsentatos instituent, dummodo præmisso examine idonei fuerunt inventi. In omnibus, autem prædictis casibus Episcopi personas non seligent nisi Gubernio acceptas.

dei Vescovi rispettivi secondo le forme canoniche.

Art. XI.

I Conservatorj, gli Ospedali, le Fondazioni di Carità ed altri consimili Luoghi Pii in addietro governati da sole persone Ecclesiastiche, saranno per l'avvenire amministrati in ciascuna Diocesi da una Congregazione di persone per metà Ecclesiastiche, e per l'altra metà Secolari. Il Presidente della Repubblica sceglierà le persone Secolari, come le Ecclesiastiche che dal Vescovo gli verranno proposte.

Alle Congregazioni presiederà sempre il Vescovo, cui altresì sarà libero di visitare quei luoghi che legittimamente sono amministrati dai Laici.

Art. XII.

Sua Santità accorda ai Vescovi il diritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti che eglino giudicheranno i più degni; nelle parrocchie poi di Gius-padronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'instituzione a quelli, che il patrono Ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli Esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di Gius-padronato Laico il Vescovo instituirà il presentato purchè nell' esame sia rinvenuto idoneo. In tutti però i sopraddetti casi i Vescovi non sceglieranno se non Persone accette al Governo.

Digitized by Google

Art. XIII.

Episcopus præter cæteras Canonicas pœnas, poterit in Ecclesiasticos culpabiles animadvertere, eos etiam claudendo in Seminariis & in domibus Regularium.

Art. XIV.

Nemo ex Parochis adigi poterit ad administrandum Sacramentum Matrimonii cuipiam qui obstrictus sit aliquo ex Canonicis impedimentis.

Art. XV.

Nulla suppressio Fundationum Ecclesiasticarum quarumcumque absque Apostolicæ Sedis Auctoritati interventu fiat.

Art. XVI.

Attentis extraordinariis præteritorum temporum vicibus, & effectibus, qui eas sunt consequuti & potissimum attenta utilitate, quæ ex hac conventione manat in ea quæ ad res Religionis pertinent; atque ut etiam publicæ tranquillitati consultatur, declarat Sanctitas Sua, eos qui bona Ecclesiæ alienata acquisiverunt molestiam nullam habituros, neque a se, neque a Romanis Pontificibus Successoribus Suis; ac consequenter proprietas eorundem bonorum, redditus, & jura iis inhærentia immutabilia apud ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes.

Art. XIII.

Il Vescovo, oltre le altre pene canoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli anche con rinchiuderli ne' Seminarj e nelle case de' Regolari.

Art. XIV.

Nessun parroco potrà esser astretto ad amministrare il Sagramento del Matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degli impedimenti Canonici.

Art. XV.

Non si farà alcuna soppressione di Fondazioni Ecclesiastiche qualunque esse siano senza intervento dell' Autorità della Sede Apostolica.

Art. XVI.

Attese le straordinarie vicende dei passati tempi e gli effetti che ne sono derivati, e principalmente in vista dell' utilità che da questo concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per l' oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, S. Santità dichiara, che quelli, i quali hanno acquistato dei Beni Ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da se, nè dai Romani Pontefici suoi successori, ed in conseguenza la proprietà degli stessi Beni, le rendite e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli, che hanno causa da loro.

Art. XVII.

Districte prohibetur quidquid sive verbo, sive factis, sive scriptis tendit ad bonos mores corrumpendos & ad contemptum Catholicæ Religionis ejusque Ministrorum.

Art. XVIII.

Clerus a quolibet servitio militari exemptus erit.

Art. XIX.

Sanctitas Sua cognoscit in Præside Reipublicæ Italicæ eadem jura, ac Privilegia, quæ in Majestate Imperatoris, uti Duce Mediolani agnoscebat.

Art. XX.

Quoad cætera vero res Ecclesiasticas spectantia quorum nulla expressa mentio in his articulis facta est, manebunt omnia, & administrabuntur juxta vigentem Ecclesiæ disciplinam. Si quæ vero supervenerit difficultas, Præces Reipublicæ, & Sanctitas Sua secum conferre sibi reservant.

Art. XXI.

Præsens Conventio substituitur omnibus Legibus, Ordinationibus, & Decretis a Republica Italica circa res Religionis huc usque latis.

Art. XVII.

Resta severamente proibito tutto ciò, che o colle parole, o col fatto, od in iscritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della Religione Cattolica, e de' suoi Ministri.

Art. XVIII.

Il Clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare.

Art. XIX.

Sua Santità riconosce nel presidente della Repubblica Italiana gli stessi diritti e privilegj che riconosceva nella Maestà dell' Imperatore come Duca di Milano.

Art. XX.

Quanto agli altri oggetti Ecclesiastici de' quali non è stata fatta espressa menzione nei presenti articoli, le cose rimarranno e saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa; e sopravvenendo qualche difficoltà, il S. Padre, ed il presidente della Repubblica si riservano di concertarsi fra loro.

Art. XXI.

Il presente concordato è sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati finora dalla Repubblica Italiana sopra materie di Religione.

Art. XXII.

Utraque Contrahentium pars, spondet se Successoresque suos, omnia, de quibus in his articulis utrinque conventum est, sancte esse servaturos.

Ratificationum traditio fiet Parisiis intra duorum mensium spatium.

Datum Parisiis die decima sexta Septembris anno millesimo octingentesimo tertio.

L. ✠ S. FERDINANDO MARESCALCHI.

L. ✠ S. J. B. CARD. CAPRARA LEG.

Art. XXII.

Ambedue le parti contraenti promettono che tanto esse, quanto i loro Successori osserveranno religiosamente tutte le cose delle quali si è convenuto per l'una parte, e per l'altra nei presenti articoli.

Il cambio delle ratifiche sarà fatto in Parigi dentro lo spazio di due mesi.

Fatto in Parigi il giorno sedici di Settembre dell'anno mille ottocento tre.

L. ✠ S. FERDINANDO MARESCALCHI.

L. ✠ S. G. B. CARD. CAPRARA LEGAT.

E veduto pure, ed esaminato l'Estratto de' Registri della Consulta di Stato del giorno ventisette Settembre mille ottocento tre, anno secondo il tenor del quale è come segue:

LA CONSULTA DI STATO

Visto il Concordato fra la Repubblica Italiana, e la Santa Sede conchiuso, e segnato in Parigi li sedici Settembre corrente dai rispettivi Plenipotenziarj;

Esaminato a norma dell'articolo cinquantesimo sesto della costituzione, il tenore del medesimo;

Riconosciuta l'utilità, ed il decoro, che ne deriva alla Repubblica Italiana.

Alla unanimità

DECRETA

Il concordato tra la Repubblica Italiana, e la Santa Sede conchiuso, e segnato in Parigi il giorno sedici Settembre corrente nelle due lingue italiana, e latina dal cittadino Marescalchi consultore di Stato, e ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Italiana, munito di Pieni-Poteri dal presidente della Repubblica Italiana, e primo Console della Repubblica Francese

per una parte, e da Sua Eminenza il Sig. Cardinale Legato Caprara munito di Pieni-Poteri da Sua Santità per l'altra parte, è approvato.

Il presente Decreto munito del Sigillo della consulta di Stato sarà rimesso al cittadino Marescalchi consultore di Stato, e ministro delle Relazioni Estere, per essere presentato al presidente, ed inserito nell'Atto della ratifica del concordato.

MELZI.

L. S. FEN AROLI. MOSCATI.
LUOSI. GUICCIARDI.

CANZOLI Segretario Centrale.

Approva il Trattato suddetto in ogni e ciascheduno de' suoi articoli, dichiara ch'esso è accettato, ratificato, e confermato, e ne promette l'inviolabile osservanza.

In fede di che le presenti sono firmate, controfirmate, ed appostovi il gran Sigillo dello Stato.

A S. Cloud li 2. Novembre 1803., anno Secondo.

Firmat. BONAPARTE.

L. S. PER IL PRESIDENTE

Segnat. F. MARESCALCHI.

Per Copia conforme

Il Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Italiana
F. MARESCALCHI.

Milano 26. Gennajo 1804. Anno III.

Si pubblichi.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

REPUBBLICA ITALIANA

××××××××××××

Milano 26. Gennajo 1804. anno III.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il concordato conchiuso tra la Repubblica Italiana, e la Santa Sede Apostolica col mezzo de' rispettivi Plenipotenziarj, e firmato a Parigi li 16. Settembre mille ottocento tre anno secondo;

Veduto l' atto del cambio delle rispettive ratifiche seguito in Parigi nel dì sedici di Novembre mille ottocento tre;

Veduta e considerata la serie delle trattative precedute alla conclusione del Concordato;

Sentita la consulta di Stato

DECRETA

I. Le Leggi, gli Ordini, i Decreti della Repubblica Italiana cessano di aver forza, e vigore, laddove il concordato altrimenti provvede.

II. Il Presidente succeduto agl' Imperatori Duchi di Milano usa nella Repubblica dei relativi diritti e privilegj a termini delle Leggi, e convenzioni precedenti.

III. Il Presidente dichiara, e determina i Capitoli più insigni da dotarsi.

IV. La Legge mette a disposizione del Governo i fondi necessarj alle dotazioni contemplate nel concordato.

V. Fermo stante, che nessuna fondazione ecclesiastica si possa definitivamente sopprimere senza il concorso della Santa Sede, la facoltà di vestire, e di ammettere alla professione religiosa è ristretta agli Ordini, Conventi, Collegj, Monasteri, applicati per istituto all'istruzione, all'educazione, alla cura degli infermi, o ad altri simili officj di speciale pubblica utilità.

VI. Per la vestizione, e professione religiosa individuale, e per la promozione agli Ordini sacri si richiede la placitazione del Governo.

VII. La libera comunicazione dei Vescovi colla Santa Sede non importa devoluzione di cause da trattarsi in via contenziosa avanti Tribunali, nè dipendenza alcuna dall' Autorità spirituale negli oggetti di privativa competenza della temporale Sovranità.

VIII. Le Bolle, i Brevi, e Rescritti della corte di Roma non possono emettersi in uso esteriore, e pubblico senza la placitazione Governativa.

IX. Sotto la denominazione di Clero esente dal servizio Militare si comprendono i Sacerdoti, gl'Iniziati agli Ordini sacri, i Chierici ammessi nei Seminarj Vescovili, ed i vestiti, o professi negli Ordini religiosi.

X. Il Governo informato appoggia le disposizioni canoniche correzionali dell'Autorità ecclesiastica per tutti gli effetti esterni, e non assiste i reclamanti da esse, se non se in caso di manifesto abuso, osservati sempre i confini, ed i modi della rispettiva competenza.

XI. La vigente disciplina della Chiesa è mantenuta nella sua attività, salvo il diritto della tutela, e giurisdizione politica.

XII. Il Ministro per il Culto è incaricato dell'osservanza, ed esecuzione del presente Decreto.

MELZI.

Cavaliere Segretario di Stato

VACCARI.